



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ  
URBANA**  
**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)  
[moscarelli.martina@mase.gov.it](mailto:moscarelli.martina@mase.gov.it)

**Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**  
[sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it)

**Lapis s.r.l.**  
[lapissrl@legalmail.it](mailto:lapissrl@legalmail.it)

**e p.c. Comune di Mottola**  
[protocollo@pec.comune.mottola.ta.it](mailto:protocollo@pec.comune.mottola.ta.it)

**Comune di Castellaneta**  
[comunecastellanetaprotocollo@postecert.it](mailto:comunecastellanetaprotocollo@postecert.it)

**Oggetto: MASE - Area Organizzativa Omogenea (AOO) MASE [ID: 10309] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, per un impianto agrivoltaico denominato "SEMERARO", della potenza di 26,226 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Mottola (TA) e Castellaneta (TA). Conferenza di servizi del 11/07/2024. Proponente: LAPIS S.r.l.**

Premesso che:

con nota acquisita al prot. MASE/139196 del 04/09/2023, la Società LAPIS S.r.l. ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 152/2006, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale e dei seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'articolo 104 del D. Lgs.152/2006;
- Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

Con nota prot. MASE/147400 del 18/09/2023, il MASE ha comunicato, alle Amministrazioni e agli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul portale delle Valutazioni Ambientali ministeriale ai fini della verifica della adeguatezza e completezza della documentazione stessa ai sensi dell'art. 27, c. 5 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con successiva nota prot. MASE/198113 del 04/12/2023, avendo verificato la conformità alle previsioni degli artt. 22 e 23, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il Ministero ha comunicato, al Proponente ed alle Amministrazioni coinvolte, la procedibilità dell'istanza e il responsabile del procedimento, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 24, c.1 del D.Lgs. n. 152/2006 della documentazione di progetto, dello Studio di Impatto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dell'Avviso al Pubblico, sul portale delle Valutazioni Ambientali, precisando che, dalla data di pubblicazione di questo ultimo sarebbero decorsi i termini di 60 giorni per la consultazione del pubblico e l'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**  
Via Gentile, 52 - 70126 Bari  
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it





Con nota MASE prot. n. 117785 del 26/06/2024, in atti al prot. n. 320918 del 26/06/2024, ai sensi dell'art. 27, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, è stata indetta la prima Conferenza di Servizi sincrona per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale, convocata per il giorno 11 luglio 2024, alle ore 15:00 in modalità telematica.

Per quanto sopra esposto si rappresenta quanto segue.

Con riferimento alle interferenze dirette dell'impianto con vincoli paesaggistici, anche ai fini della corretta applicazione del D.Lgs 199/2021, si chiede alla Società e al competente ufficio regionale "Usi Civici" se è stata operata una ricognizione delle aree identificate quali Beni paesaggistici (BP) "Zone gravate da usi civici" (art 142, comma 1, lett. h, del Codice) nel Comune di Mottola.

In base a quanto definito dal vigente Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), le zone gravate da "Usi Civici" sono Beni Paesaggistici e "Consistono nelle terre civiche appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, ovvero terre private gravate da uso civico, individuate nella tavola 6.3.1 o come diversamente accertate nella ricognizione effettuata dal competente ufficio regionale. Nelle more di detta ricognizione, l'esatta localizzazione delle terre civiche è comunque da verificare nella loro reale consistenza ed estensione in sede pianificatoria o progettuale." (art. 75, co. 2 delle NTA del PPTR).

Nell'ambito della redazione del PPTR, approvato Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, è stata svolta una ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice, non ultimata per tutti i comuni. Sul link regionale <https://regione.puglia.it/web/usi-civici/comuni> è presente l'elenco aggiornato dei Comuni con territorio non gravato da usi civici, tra cui non figura il Comune di Mottola. Pertanto alla Società si chiede di attivare e/o aggiornare le verifiche circa le interferenze dell'impianto con i BP "Usi Civici" presso il competente ufficio regionale, atteso che per dette verifiche è necessario corrispondere gli oneri istruttori.

Con riferimento al tracciato del cavidotto e alle interpretazioni normative circa l'esonero da autorizzazione paesaggistica di cui al DPR n. 31/2017, come dichiarato dal Proponente nell'elaborato "Relazione Paesaggistica" (pag. 12), si richiamano alcune norme che disciplinano il procedimento autorizzatorio per gli impianti da fonti di energia rinnovabile FER.

- art. 12 del D.Lgs n. 387 del 2003, co.3 *"La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico."*[...]
- DM 10 settembre 2010 - Allegato 4 (punti 14.9, 16.3 e 16.5) Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, pt 3) : *"L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la RTN, sia esso aereo che interrato, metodologia quest'ultima che comporta potenziali impatti, per buona parte temporanei, per gli scavi e la movimentazione terre."*[...]



Nel valutare un impianto di produzione di energia elettrica si deve, dunque, tener conto del progetto nella sua complessità e interezza ovvero pannelli, tracciato del cavidotto ed ulteriori opere annesse. Qualora l'opera fosse artificiosamente frazionata si configurerebbe quale elusione della norma.

Con riferimento al richiamo di controparte circa il DPR n. 31/2017, allegato A, punto A.15. pag. 22 del ricorso: *“fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm”.*

Pertanto l'esclusione da autorizzazione paesaggistica si riferisce esclusivamente **ai piccoli interventi** (ovvero interventi di lieve entità) **di tipo locale e di allaccio alle infrastrutture a rete**, con esclusione, evidentemente, di quelle opere interrate più rilevanti per le quali opportunamente si richiede l'Autorizzazione paesaggistica, in quanto interventi di rilevante compromissione dei valori ambientali. Inoltre la norma dispone che non siano previsti manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna mentre nel caso di specie sono previsti pannelli fotovoltaici e cabine.

A conferma anche le recenti disposizioni di cui al D.Lgs 199/2021, art. 22 – co. 1bis e ter, che chiariscono che la disciplina contenuta nel suddetto decreto si applica *“alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili. [...] indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti [...]”.*

Inoltre l'intervento, a mente dell'art. 89 “Strumenti di controllo preventivo” delle NTA del PPTR, è sottoposto anche ad accertamento di compatibilità paesaggistica, provvedimento incluso nell'autorizzazione paesaggistica, volto ad acclarare la compatibilità con le norme e gli obiettivi del Piano paesaggistico relativamente ad interventi che comportino modifica dello stato dei luoghi negli ulteriori contesti come individuati nell'art. 38 co.3.1; che comportino rilevante trasformazione del paesaggio **ovunque siano localizzate.**

Infine il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica è subordinato all'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art. 10 bis, co. 2, della L.R. n. 20/2009, quale condizione di procedibilità delle istanze volte al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica.

Da verifiche di ufficio non risulta pervenuto alcun pagamento da parte della società Lapis.

Si ricorda che l'importo di progetto ai fini del calcolo degli oneri istruttori deve essere asseverato dal tecnico progettista e il versamento deve essere eseguito sul circuito PagoPA attraverso la sezione del portale regionale dei pagamenti elettronici dedicata alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, accessibile dal link: [https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_PUGLIA](https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_PUGLIA) selezionando la voce “TUTELA E VAL. PAESAGGIO - Oneri istruttori Art. 10bis L.R. 20/09”.

Si chiede inoltre di trasmettere il layout dell'impianto con le relative opere annesse in formato shapefile.

La Funzionaria E.Q.  
**Ing. Vittoria Antonia GRECO**

Il Dirigente  
**Arch. Vincenzo Lasorella**

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**